IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVIII - Serie IV - Vol. V - Fasc. III - Marzo 1923

SOMMARIO: **ATTI DEL S. P.** Motu-proprio circa la Scuola Pont. di Musica Sacra, p. 65. - **S. C. del Concilio.** *Barulen.* Sul conferimento di canonicati a presentazione del Capitolo, 68. - **S. C. dei Religiosi.** Circa la fondazione di monasteri di monache, 73. - **S. C. di Prop. Fide.** Circolari riguardo alle relazioni con l'Opera Pont. per la propagazione della Fede, 75. - **Commissione Cardinalizia.** Dubbi su la competenza di alcune Sacre Congregazioni, 79. — **CONSULTAZIONI.** Circa il concorso nei benefici di patronato laicale, 81. **CRONACA ECCLESIASTICA,** 90. — **RECENSIONI,** 95.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Si stabilisce definitivamente in Roma con proprie leggi la « Scuola Pontificia Superiore di Musica Sacra ». [*A. A. S.* XIV, 623].

PIUS PP. XI.

Motu proprio. - Ad musicae sacrae restitutionem, secundum Pii X fel. rec. decessoris Nostri praescripta, itemque statuta in Codice Iuris Canonici ad can. 1264 § 1, certo efficaciterque diffundendam nulla est dubitatio quin hoc maxime valeat, peritissimos vel cantus Gregoriani vel organi pulsandi vel sacros modos faciendi magistros bene multos informare et fingere. Hanc ob causam Piano illo *Motu-Proprio* die XXII Novembris an. MCMIII edito valde contendebatur, ut ubicumque iam adessent altiores musicorum sacrorum scholae, illae alerentur omni ope atque adiuvarentur; ubi vero deessent, ibi daretur opera ut quamprimum exsisterent. Nimium enim interesse aiebat Pontifex, ut ipsa Ecclesia suos et praecentores et organarios et cantores ad germana artis sacrae principia instituendos curaret. Etenim iam diu experiendo cognitum est, quae in publicis academiis tradi solet scientia musicorum, eam quidem ad id quod Ecclesia quaerit, minime sufficere, atque ad cantum Gregorianum quod attinet, omnino esse imparem.

Itaque Motu Proprio illo promulgato, feliciter factum est ut veteres non solum huius generis scholae revirescerent, sed novae etiam apud plures nationes orirentur. In primis vero Societas Italica Caeciliana, votis percupiens obsecundare Pontificis, cum persuasum haberet Institutum huiusmodi si in Urbe, quae caput ac centrum est catholici nominis, conderetur, adiutrice et patrona Sede Apostolica, brevi praeclaros esse allaturum fructus et Ecclesiae Romanoque Pontificatui ornamento futurum, negotium dedit suo ipsius praesidi, doctissimo viro eidemque musicae sacrae restituendae studiosissimo - quem ereptum dolemus -

Angelo De Santi S. I. qui altiorem Scholam de musica sacra Romae institueret. Id inceptum magna cum voluptate et approbatione Pius excepit, utpote quod omnino temporibus requiri videretur. Res autem iam inde a principio optime successit, tum ob magistrorum sollertiam, tum etiam ob numerum studiumque alumnorum ex variis gentibus eorumque magna ex parte sacerdotum. Quare in exitu primi anni idem Summus Pontifex datis die IV Novembris anno MCMXI litteris ad Cardinalem Marianum Rampolla del Tindaro, qui eo tempore Societatis Caecilianae patronus erat, eam Scholam expectationi votisque suis egregie respondisse professus est, catholicorum hominum liberalitatem invocans, ut Apostolicae Sedi, angustiis laboranti, suppeditarent, unde hanc ipsam Scholam Urbanam constabilire posset atque firmare. Anno dein MCMXIV, per litteras Cardinalis a negotiis publicis eandem Scholam pontificiam appellavit, eique ratam esse iussit facultatem iam factam publica et authentica conferendi diplomata idoneitatis, prolytatus, magisterii in Cantu Gregoriano, itemque magisterii in sacrorum confectione modorum et in organi modulatione.

Nec minorem huic Scholae benignitatem Benedictus XV decessor Noster desideratissimus impertiit. Etenim paucis post diebus quam Summum Pontificatum inierat, cum Cardinalem Caietanum Bisleti Societatis Caecilianae simulque Scholae patronum, atque una Instituti ipsius moderatores coram admisisset, illud testatus est hanc ipsam Scholam in rebus carissimis quae tamquam hereditate a decessore Suo accepisset, se numerare, ob eamque causam omnia rata habere, quae ille pro ea decrevisset, eandemque se omnibus modis adiuturum. Animadvertens igitur incommoda angustaque in sede Scholam constitisse, alio transferendam - quod ipsum Decessor cogitarat - Benedictus curavit, eique in vetustis aedibus ad Sancti Apollinaris amplissimam illam aulam Gregorianam diaetasque contiguas in usum attribuit. Neque hoc solum, sed multa alia deinceps, dum vixit, dedit ei singularis benevolentiae suae documenta.

Quae cum ita sint, Nos quibus, aeque ac decessoribus Nostris, haec Schola vehementer cordi est, eo consilio ut quae incrementa persequitur, ea certius uberiusque possit assequi, primum omnium approbantes et confirmantes quaecumque iidem decessores Nostri hac in causa decreverunt, Motu proprio ac de Apostolicae potestatis plenitudine, haec statuimus et sancimus:

I. Urbana Schola altior de Musica Sacra eatenus Pontificia esto ut Apostolicae Sedi proxime subiaceat.

II. Scholae Patronus esto unus e S. R. E. Cardinalibus, qui eam in sua dicione et potestate habeat.

III. Praeses, ab Apostolica Sede ex alterutro Clero electus, Scholam gubernabit. Attamen Academico Collegio licebit significare, quis

huic muneri praeficiendus videatur. In Scholae gubernatione doctores decuriales Praesidi assideant, ex quibus omnibus constabit Collegium Academicum, cuius erit cursum studiorum dirigere disciplinaeque vigilare.

IV. Doctores decuriales a Cardinali Patrono, Consilii Academici rogatu, eligentur.

V. Cardinali Patrono una cum Praeside et decuria doctorum ius esto academicos gradus conferendi tum *Prolytatus*, tum *Doctoratus* seu *Magisterii* in cantu Gregoriano, in sacris modis conficiendis et in organo modulando iis candidatis, qui quidem periculum doctrinae suae voce scriptoque feliciter obierint. Liceat tamen, doctrinae periclitatione remissa, conferre Magisterii gradum vel ob titulos idoneos ex quibus de candidati doctrina constare possit, vel honoris causa ob merita prorsus singularia et illustria.

VI. Scholae huius proprium esto et cantus Gregoriani peritiam et sacros modo componendi artem - propositis praesertim magnis illis auctoribus polyphoniae qui saec. XVI floruerunt - et organi modulandi studium provehere.

VII. Quicquid Pii X Motu proprio de Musica Sacra constitutum est, sanctissimae legis instar in omnibus huius Scholae disciplinis observetur.

VIII. Omnia Scholae institutionum genera cantus Gregoriani studio, tamquam fundamento, nitantur. Quapropter nemo in alia quavis disciplina aliquem academicum gradum poterit attingere, nisi qui in cantu Gregoriano iam prolyta sit renuntiatus.

IX. Clericis cuiusvis nationis eisque ex utroque clero Schola pateat. Attamen laicos quoque liceat admittere.

X. Scholae rationibus administrandis consilium adsit, compositum ex praeside aliisque viris quatuor, quorum duo a Cardinali Patrono, duo a Collegio Academico electi sint.

XI. De Scholae et ordinatione studiorum et rerum administratione deque honore unicuique doctorum decurialium habendo, proprias leges Cardinalis Patronus condendas curabit.

Quaecumque vero his Litteris constituta sunt, ea Nos rata et firma in perpetuum esse volumus et iubemus, contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXII Novembris, in festo S. Caeciliae Virginis Martyris, anno MCMXXII, Pontificatus Nostri primo.

PIUS PP. XI.

Sacra Congregazione del Concilio.

Sul conferimento di canonicati a presentazione di un Capitolo [*A. A. S.*, XIII, p. 459] (1).

Barulen. - *Collationis canonicatuum,* 12 novembre e 10 giugno 1921. — Nel marzo 1920 in Barletta s'indisse il concorso per il canonicato curato della Cattedrale che vacava dal 5 maggio 1919 in seguito alla morte dell'Arcidiacono e parroco della Cattedrale, Rev. Musti e per il canonicato curato della chiesa di S. Sepolcro che vacava fin dal marzo 1919. Si presentarono al concorso i sacerdoti Russo, D'Amato, Spera e De Fidio. Quest'ultimo fu riprovato. L'Amministratore Apostolico, ritenendo la parrocchia di S. Sepolcro di libera collazione, la conferì al sacerdote Russo che risultò migliore nel concorso, e lasciò al Capitolo libera la scelta del parroco della Cattedrale tra gli altri due approvati, D'Amato e Spera. Il Capitolo scelse il Sac. Spera, che restò così eletto parroco il 25 maggio 1920. Poichè nella Cattedrale di Barletta le mansioni di parroco non sembrano annesse stabilmente ad una prebenda determinata, alla dignità di Arcidiacono fu promosso il sacerdote Scuro, già canonico, il quale ne prendeva possesso il 14 agosto 1920, lasciando vacante il canonicato che già occupava. Al nuovo eletto all'ufficio di parroco fu conferito nel maggio 1920 il canonicato che era rimasto vacante fin dal 22 dicembre 1918 in conseguenza della promozione a Tesoriere del canonico Pastore.

Il Capitolo volendo poi rimunerare il servizio di economo curato della Cattedrale prestato dal D'Amato per circa 10 anni, valendosi del diritto di cui credeva essere in possesso, votò per la nomina ad un canonicato vacaturo *nunc pro tunc* con esito favorevolissimo al D'Amato che raccolse su di sè i dieci voti dei dieci canonici presenti alla votazione. Il 16 agosto poi 1920 alcuni canonici avendo divisato di nominare il sacerdote D'Amato al canonicato rimasto vacante per la promozione ad Arcidiacono del sacerdote Scuro, rinnovarono la votazione, e dei *nove* canonici presenti il D'Amato riportò soli *quattro* voti avendo uno dei presenti votato scheda bianca e quattro capitolari essendosi astenuti, perchè furono di parere che prima di procedere alla proposta del nuovo canonico conveniva risolvere alcune questioni interne del Capitolo.

Contro tali nomine il sac. De Fidio avanzò ricorso alla S. C. del Concilio, presentando queste conclusioni:

(1) Richiamiamo tutta l'attenzione su questa causa, per i corollari importantissimi che se ne deducono. Si abbia però ben presente la nostra Consultazione a pag. 234 dell'anno passato (fasc. di agosto).

« I. La votazione fatta dal Capitolo in data 16 agosto 1920 a favore del D'Amato resta di nessun valore per mancanza del numero dei voti richiesto e deve essere rinnovata.

« II. Il conferimento del beneficio vacante dal 22 dicembre 1918 ed a cui si provvedette solo nel maggio 1920, in favore dello Spera e di cui l'Arcivescovo sospese il possesso, è nullo e quindi inesistente e insanabile, e deve intendersi devoluto alla Santa Sede ».

La discussione fatta tra le parti nella S. Congregazione del Concilio può così riassumersi:

I. - *Se si sostenga il diritto di nomina o di presentazione da parte del Capitolo.*

Conviene qui premettere alcune notizie storiche.

Nella chiesa di S. Maria Maggiore in Barletta vi erano tre dignità canonicamente istituite: l'arcipretura, e due cantorati; vi erano inoltre trenta quasi-canonicati privi di erezione canonica, i cui titolari venivano nominati dal Capitolo così costituito e partecipavano della massa capitolare. Clemente XII nel 1731 eresse a canonicati i trenta uffici non ancora canonicamente istituiti, stabilì che le tre dignità dovessero esser sempre conferite dalla Santa Sede e gli altri trenta canonicati, quando non fossero soggetti a riserve o affezioni apostoliche venissero conferiti dal Capitolo stesso. Nel 1786 una sentenza del Cappellano maggiore della R. Camera di S. Chiara dichiarò, come per legge generale, non sappiamo con quanto diritto sancita, di patronato regio la chiesa di S. Maria Maggiore di Barletta. Il Capitolo, vedendesi privato del suo pieno diritto di conferire i benefici canonicali, ne sporse lamenti al Re di Napoli e ne conseguì un rescritto ove si afferma che « il Capitolo di Barletta nelle vacanze dei canonicati si mantenga per regia munificenza a norma del solito nel possesso di eleggere conventualmente e di proporre a Sua Maestà i soggetti per essere approvati e confermati con regie cedole ».

Il 21 aprile 1860 colla Bolla *Imperscrutabili* fu creata la diocesi di Barletta ed elevata a Cattedrale la Collegiata in parola. Nelle Lettere apostoliche in ordine alla collazione dei canonicati e dignità si dispone: « In singulis autem successivis vacationibus praebendarum, dignitatum huius novi Capituli Archiepiscopalis, reservata nobis ac successoribus nostris in hac Sancta Apost. Sede primae post Pontificalem dignitatis seu Archipresbyteratus collatione, Ordinario Archiepiscopo pro tempore facultatem indulgemus tres digniores ecclesiasticos viros ex universo clero Barulensi laudato utriusque Siciliae regi eiusque legitimis successoribus praesentandi ut ex iis tribus unum nominet qui ab eodem Archiepiscopo vel per se vel per alium in dignitate eccle-

siastica constitutum ab eodem subdelegandum canonicam institutionem recipiat; quoad vero cetera beneficia eadem iuxta solitum conferantur, nihilque innovetur ».

Essendo sorte alcune difficoltà nell'esecuzione di tale bolla, specie circa la collazione dei canonicati, Arcivescovo e Capitolo concordarono pel bene della pace, una convenzione tra di loro approvata e ratificata dal S. P. Pio IX con suo Breve *Rationabilia* del 22 agosto 1874 ove stabilisce: « quod in singulis praebendarum canonicalium vel minorum dignitatum Ecclesiae Barulensisv acationibus (excepta prima post Pontificalem dignitate) idem Capitulum nominare seu proponere pergat legitimo recognito regi, in quem Sedes Apostolica rite translata privilegia huiusmodi agnoverit, idoneam ecclesiasticam personam ex universo Barulensi clero, habita, quoad ipsi Marianae Ecclesiae addictis, ratione servitii a statutis et consuetudinibus Capitularibus praescripti... At vero nominatio quaelibet huiusmodi nullius roboris remanere debeat, nec ullum sortiri valeat effectum, donec, approbatio accesserit Barulensis Ordinarii cui iudicium de nominati idoneitate plene reservatum existat; approbatione huiusmodi denegata, ad alias successive nominationes Capitulum et canonici praefati procedere teneantur. Institutio autem personae sic propositae ac nominatae semper et libere ad ipsum Barulensem Ordinarium spectet et pertineat etc. ».

Da tutto ciò chiaramente emerge che il diritto di nomina o presentazione da parte del Capitolo, non deriva da *fondazione*, ma da concessione o privilegio da parte della S. Sede. Pertanto, a norma del can. 403, deve ritenersi cessato con la Pentecoste del 1918 (1).

(1) Confr. le ragioni ampiamente svolte nel vol. XXXIV, pag. 234 ss. Noi le vediamo pienamente accolte nella relazione della causa pubblicata d'ufficio in *A. A. S.*, XIII, 463 ss. Anzi a confermare quanto dicevamo circa il significato della parola *conferre* nel can. 403, vi si aggiungono questi argomenti: 1° che ove il Codice vuol accennare alla collazione non libera, usa, invece di *collatio,* la parola *institutio* (cfr. can. 148, 149, 332, 1466, 1468). 2° che nel can. 403 esistono le parole « audito Capitulo »; il che non si intenderebbe se questa collazione potesse farsi dietro presentazione del Capitolo: come *udire* chi ha *presentato?!* Anche riguardo alla questione accennata a p. 240, 1°) se il Codice abbia revocato *per tutti i benefici* il diritto di patronato già esistente, ma non derivante da fondazione, la S. C. del Concilio si esprime nettamente per l'*affirmative,* deducendolo, come noi, dalle parole del can. 1448 ove il giuspatronato è definito: « summa *privilegiorum* (non iurium) quae competunt *fundatoribus* ecclesiae »; e all'obbiezione che il canone riguarda i giuspatronati futuri, risponde invittamente che in futuro non si concederanno giuspatronati neppure ai fondatori (c. 1450). Possiamo dunque concludere che la S. C. C. *abundat in sensu nostro.*

II. *Nell'ipotesi che il Capitolo abbia nel caso p. es. per titolo di fondazione il diritto di nominare e presentare il candidato nelle vacanze dei canonicati, si chiede: entro qual limite di tempo, in forza del Breve* Rationabilia *di Pio IX, dovrà esercitarlo?*

Nel Breve citato nulla si dice in proposito, e vi sarebbe pertanto ragione a ritenere che il Breve Apostolico lasci libera l'applicazione del diritto comune che oggi tanto pei patroni ecclesiastici che laici concede quattro mesi (can. 1457).

È vero che pel patronato regio *ex recepta consuetudine*, (Leurenius, *For. Ben.* p. I., s. I., c. II, q. 130, 5) non vi è limite di tempo; è anche vero che nella convenzione di sopra accennata e riportata nel Breve *Rationabilia* il Capitolo, per conseguire il suo intento, si è valso del compatronato regio di cui si riteneva in possesso: « Capitulum et Canonici querebantur quod Ap. Sedi ius minime innotuerit (nell'emanare la Bolla *Imperscrutabili*) quod a saeculis Capitulum ipsum veluti compatronum fruebatur praestandi seu proponendi legitimo Regi idoneam personam »; ma ad onta di questo, è da ritenersi che il Capitolo nel presentare dovrebbe contenersi entro i limiti di tempo stabiliti dal diritto. Ed invero, essendo il patronato un *ius individuum*, si comprende che i favori del diritto di cui gode uno dei patroni debbano estendersi agli altri compatroni, ma quando il compatrono Capitolo ha solo il diritto di presentare al legittimo Re, l'esenzione che questi anche avesse nel diritto vigente da limiti di tempo nell'approvare la scelta, non potrebbe certo estendersi a vantaggio anche di chi ha da solo il potere di presentare. Il Capitolo adunque è tenuto ad osservare i limiti di quattro mesi per la presentazione ai beneficî canonicali.

Questi quattro mesi, poi, nel caso in oggetto, non potendosi supporre che il Capitolo ignorasse la vacanza del beneficio avvenuta il 22 dicembre 1918 per la promozione a Tesoriere del Can. Pastore, incominciano a decorrere al più tardi e in via affatto eccezionale dal terzo mese dalla data del 26 febbraio 1919, giorno in cui dalla S. C. del C. fu revocato il decreto del 14 novembre 1916 *de provisione officiorum et beneficiorum durante bello*. Decorsi inutilmente i quattro mesi, è a ritenersi che il beneficio a norma del canone 1458 sia devoluto all'Ordinario, il quale, presi nell'ipotesi, i dovuti prevï accordi con l'autorità civile, dovrebbe procedere alla nomina dei capitolari. Qui invece, se la nomina a canonico del sac. Spera ebbe luogo nel maggio 1920, come assicura il De Fidio, sarebbero passati inutilmente i quattro mesi concessi dal diritto per presentare; sarebbero trascorsi anche i sei mesi susseguenti concessi pure dal diritto all'Ordinario per conferire in caso di devoluzione di provviste beneficiarie per negligenza dei patroni come comunemente insegnano i Dottori; (Leur. *For. Benef.* p. I, s.,

III. c. II, q. 755, 2) e in conseguenza, non allegandosi legittima ragione negli atti per giustificare l'omissione, il beneficio sarebbe devoluto alla Santa Sede a senso dei canoni 1458, 1432, § 3.

Considerando peraltro che al sac. Spera è stata aggiudicata in seguito a concorso la cura di anime della Cattedrale; che al parroco della Cattedrale deve conferirsi un beneficio canonicale; che conferendo allo Spera il canonicato in parola non si ledono diritti di altri, la S. C. ha ratificato, sanandolo, l'operato del Capitolo e dell'Ordinario a senso di quanto scrive il Leurenio, *l. c.* qu. 756: ... « tametsi electio vel collatio facta post elapsum tempus statutum ad eligendum vel conferendum ab iis ad quos alias pertinebat sit nulla et ipso iure invalida, quia tales electores vel collatores ob neglectam intra tempus illis datum electionem vel collationem ipso iure pro ea vice privati erant potestate eligendi vel conferendi eaque ad superiorem devoluta erat, valebit tamen si ex patientia vel ex misericordia toleretur (*arg. c. Litteras de suppl. negl.*) vel potius de novo convalescit quia expressa tolerantia approbationis ius dat in beneficiis, praesertim si a Papa fiat ».

III. - *Se siano valide le votazioni dei Capitolari in favore del sacerdote D'Amato.*

Quanto alla prima, benchè sia valida materialmente considerata, non può tuttavia produrre effetti giuridici a tenore del canone 150, § 2: « Nec promissio eiusdem officii (i. d. de iure non vacantis) quicumque illud promiserit ullum parit iuridicum effectum ».

Quanto poi alla seconda, sembra che a senso del can. 101 si sostenga. Si dispone infatti: « Nisi aliud expresse iure communi aut particulari statutum fuerit, id vim iuris habet, quod, demptis suffragiis nullis, placuerit parti absolute maiori *eorum qui suum suffragium ferunt...* ». Ora nove erano i Capitolari convenuti: di essi quattro si allontanarono perchè posta ai voti la loro proposta di nominare il canonico successore al Pastore promosso a Tesoriere soltanto dopo che fossero definite altre questioni concernenti il Capitolo, aveva riportato minoranza di voti: allontanandosi, « se faciunt alienos a Capitulo et a iure ferendi suffragii, pro illa vice reputantur extranei et quasi de Capitulo non essent, totaque Capituli potestas residet penes eos qui remanent ». (De Herdt, *Praxis Cap.* c. XXXII, § 20; Barbosa, *de Canon.* c. XXXVIII 12; Reiff., I, VI, 200; Leuren. Dissert. XVII, n. 33). Dunque la votazione in favore del sac. D'Amato è valida ed efficace per la nomina in discorso.

Tenendo presente tutto ciò gli E.mi Padri della S. C. del Concilio, discussa la causa nelle due sessioni del 12 novembre 1921 e 10 giugno 1922, risolsero come segue i dubbi proposti:

I. « *An post Codicem iuris canonici in Capitulo cathedrali Baru-* « *lensis adhuc vigere dicendum sit ius nominandi seu praesentandi* « *canonicos in casu*;

II. « *An nominationes sacerdotis D'Amato in canonicum et sacer-* « *dotis Spera in canonicum parochum Cathedralis Barulensis susti-* « *neantur in casu* ».

E.mi ac Rev.mi Patres, perpensis omnibus, respondendum censuere:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Sanatis defectibus, sacerdotes Spera et D'Amato immittendos esse in possessionem respectivi canonicatus, facto verbo cum Ss.mo.*

Le quali risoluzioni furono approvate dal S. Padre dietro successiva relazione del Segretario.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa la fondazione di Monasteri di Monache [*A. A. S.*, XIV, 554].

Dubbi. - Sacrae Congregationi de Religiosis sequentia dubia fuerunt proposita pro opportuna solutione:

Contingit aliquando ut monasteria monialium, ex instituto quidem votorum solemnium, in quibus tamen ex praescripto Apostolicae Sedis pro aliquibus locis vota nonnisi simplicia emittuntur, procedant ad fundandum novum monasterium eiusdem Ordinis, missis aliquibus monialibus in locum eidem praescripto minime obnoxium. Hinc quaeritur:

I. An vota emissa, aut emittenda, in novo monasterio, ut supra fundato aut fundando, habenda sint solemnia ad normam iuris communis.

II. An moniales de quibus in can. 488, n. 7°, possint alibi fundare nova monasteria absque beneplacito Sedis Apostolicae.

III. An monasterium monialium cum votis solemnibus et clausura Papali, quando in alium locum trasfertur, pergat esse clausurae Papalis et votorum solemnium.

IV. Quid iuris quando monasterium monialium de quibus in can. 488 n. 7°, transfertur in locum ubi non viget praescriptum S. Sedis de quo in dicto canone.

Porro E.mi Patres Sacrae Congregationis Religiosorum Sodalium negotiis praepositae, in plenario coetu habito die 21 iulii 1922, re mature perpensa, respondendum censuerunt;

Ad I. *Affirmative*, dummodo accedat beneplacitum Apostolicae Sedis.

Ad II. *Negative*, et supplicandum SS.mo ut fundationes huiuscemodi hactenus absque Sedis Apostolicae interventione peractas sanare dignetur.

Ad III et IV. Recurrendum in singulis casibus ad Apostolicam Sedem.

Facta autem de omnibus relatione SS.mo Domino Nostro Pio, divina Providentia Papae XI, in audientia habita ab infrascripto P. Secretario die 27 iulii, Sanctitas sua E.morum Patrum sententiam ratam habere, et sanationem de qua in dubio 2° concedere dignata est.

Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 11 octobris 1922.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Se si tiene presente quanto già fu annotato a pag. 198 s. del Vol. XXXI (1919) poco dobbiamo aggiungere per far comprendere la fattispecie di questi dubbi e la giustificazione delle risposte date. Si tratta di un diritto tutto particolare vigente in Francia, Belgio e in parte negli Stati Uniti, ove le religiose che altrove sono di voti solenni, come le Carmelitane, Domenicane, etc. non sono considerate, per i motivi storici, *locali* e *precari*, che a suo luogo esponemmo, che come suore di voti semplici, di guisa che la loro clausura non è papale ma episcopale, non sono esenti dalla giurisdizione del vescovo, etc.

Trattandosi appunto di motivi di luoghi e di tempi, che han reso necessario tale stato di diritto, si intende da sè che fuori dei luoghi ove esso vige, (*alibi*) non esercita il suo impero. Se quindi le Religiose di un Carmelo (p. es.) di Francia, fondano un nuovo Carmelo (p. es.) in Italia, ivi si emetteranno voti solenni, con tutte le conseguenze del caso. Ciò, come è chiaro, importa in pratica alcuni dubbi e difficoltà quanto alla disciplina e alle relazioni tra il monastero fondante e fondato: quindi si stabilisce che occorra all'uopo la licenza della S. Sede (beninteso, se la fondazione avviene fuori della Francia, Belgio e Stati Uniti); e intanto si dispone per la sanazione delle fondazioni già fatte.

Più difficile è il secondo caso, in cui non si tratta della fondazione di un nuovo monastero, ma del trasferimento, della trapiantazione (*sit venia verbo*) di tutto un monastero da una regione all'altra: il caso è avvenuto già in un senso in Francia per l'espulsione delle Congregazioni, per cui interi monasteri han dovuto prender la via dell'esilio, rifugiandosi in regioni limitrofe; e potrebbe avvenire anche nel senso contrario. È chiaro che l'applicazione pura e semplice del principio della territorialità, importerebbe una grave modificazione di uno stato di diritto *già formato* per le religiose già professe: l'entità e le regole della clausura, dell'amministrazione dei beni, del voto di castità, etc., ne risentirebbero gravi conseguenze, assai più gravi nel momento di transito da un regime di diritto all'altro, specialmente se quest'ultimo non fosse garantito stabile. Di qui la necessità di esaminare caso per caso, com'è sancita nelle risposte ad III et IV.

S. Congregazione di Propaganda Fide.

Circolari riguardo alle relazioni con l'Opera Pontificia della Propagazione della Fede [*A. A. S.*, XIV, 647, XV, 77].

I.

Circa la trasmissione di scritti.

Avvertenze. - De mandato Consilii Superioris Generalis Pontificii Operis a Propagatione Fidei, haec publici iuris fiunt, ut prae oculis habeantur ab iis quorum interest.

1. Cum tandem hisce diebus coeperit Romae munera sua explere Consilium Superius Generale Pontificii Operis a Propagatione Fidei, de quo in Pii Pp. XI Motu Proprio *Romanorum Pontificum*, dato sub die 3 mensis maii, a. c., et sedem suam, licet provisoriam, habeat apud S. C. de Propaganda Fide, huc mittendum est quidquid pertinet ad Opus ipsum, sive notitiae de constitutione Consiliorum Nationalium, sive eorum Statuta, sive suo tempore rationum libri, sive quaestiones ad Operis organizationem et diffusionem attinentes, sive, modo et tempore statuto, pecunia collecta ut pro Missionibus erogetur. Huic Consilio similiter spectant epistolae, relationes et petitiones eorum, qui, in locis Missionum operam navantes, annuam subventionem et subsidia sibi expostulant.

Quae cum ita sint, litterae ceteraque inscribantur: *Al Rev.mo Presidente*, vel: *Al Rev.mo Segretario Generale della Pontificia Opera della Propagazione della Fede* – Palazzo di Propaganda, Piazza di Spagna, n. 48, Roma (1).

2. Notitiae de pecuniis et donis collectis mittendae erunt mense ianuario exeunte, idque fiet per Praesidem Consilii Nationalis vel eius Delegatum; in locis autem, ubi Consilium nondum est constitutum, per Moderatores dioecesanos. Uti evidens est, integrum semper et ubique esto cuique offerenti immediate ad hoc Romanum Consilium mittere oblationes suas. Pecuniae vero et dona collecta erunt ad nutum et liberam dispositionem ipsius Consilii Generalis, cuius officium est mense martio decernere quibus, qua mensura et quomodo sint elargienda et distribuenda.

3. Cum autem ius sit et officium Consilii Superioris Generalis rationum libros singulorum Nationalium Consiliorum adprobare (1), sub finem mensis martii ad ipsum deferendae erunt distinctae et clarae relationes tum de pecuniis donisque oblatis, tum de eorum administra-

(1) Cf. *Statuta Generalia*, IX, 4, itemque *Statuta pro Cons. Sup. Gen.*, IX, 4.

tione et de expensis factis sive pro iis colligendis, sive pro Operis evulgatione, sive pro annalibus, foliis, imaginibus ceterisque typis impressis.

Satius erit has relationes mittere in duplici exemplari, ita ut alterum Romae in Operis archivo asservari possit, alterum reddatur cum notis et signatura.

4. Ad Consilium Superius Generale item mittenda sunt quam citius Statuta particularia pro Consiliis Nationalibus redacta, in quibus quidem fideliter retinenda sunt quae pertinent ad formam substantialem Operis. Haec enim ab ipso Consilio sunt adprobanda (1).

5. Iuxta Statuta Generalia (ib. X) Consilii conventus pro distribuenda pecunia Romae habebuntur mense martio. Mature ergo Consilio exhibendae sunt petitiones cum iis relationibus, quae ad rem faciunt. Hic diligenter advertendum quod hoc anno elementa pro definiendis subventionibus desumentur ex responsis ad quaestiones propositas a S. C. de Propaganda Fide per epistolam datam die Paschatis vertentis anni. Curent igitur Rev.mi Episcopi, Vicarii Praefectique Apostolici ac Missionum Superiores, ut tempestive, id est ante finem vertentis anni vel saltem proximo ineunte, relationes ipsas transmittant. Consilium enim abstinebit a dandis subsidiis Missionibus, de quibus nondum pervenerit relatio ad S. C. de Propaganda Fide.

Qua de causa in petitionibus pro annua subventione opportunum erit significare num praedicta relatio data fuerit, annon.

6. Ad petitiones quod attinet, consultius videtur, pro iis Missionibus, quae concreditae sunt alicui Ordini, Congregationi, Instituto vel Seminario, si per eumdem respective Superiores vel Procuratores exhibeantur una cum documentis relativis, hac tam lege quod singularum Missionum nota distincta praebeatur: Consilium enim nihili faciet petitiones cumulativas.

Vicissim iidem Superiores vel Procuratores enixe rogantur ut de hoc statuto quam citius certiores faciant eos ad quos pertinet, ita ut omnes statis conditionibus satisfacere queant.

7. Ad subsidia pro itineribus obtinenda oportet ut, sicut antea, diligenter significentur omnia quae ad rem faciunt, sive aetas, sive conditio itinerantium, sive loca ad quae pergunt, et an prima vel altera vice se conferant ad infidelium regiones pro apostolicis laboribus suscipiendis. Optimum erit addere etiam quae et qualis sit expensa sive pro vehiculo vel schedula itineris (*biglietto, billet*), sive pro victu. Quae omnia facillima evadent, si adhibeantur prospectus ad hoc dispositi, quos requirere licet apud sedem huius Consilii Superioris Pontificii Operis. Duplici autem exemplari exhibendi sunt.

(1) Cf. *Statuta* cit., loc. cit.

Datum Romae ex Secretaria Pontificii Operis a Propagatione Fidei, die XXII mensis novembris MCMXXII.

† P. FUMASONI BIONDI, Archiep. Diocletanus, *Praeses.*

Ioseph Nogara, *Secretarius Generalis.*

II.

Circa la trasmissione di denaro.

I. Iuxta monitum iam editum, sub finem vertentis mensis ianuarii Praesides Consiliorum Nationalium, vel, ubi Consilia Nationalia nondum sunt constituta, Moderatores Dioecesani aliive, qui Operi a Propagatione Fidei incumbunt, notitias mittent ad Consilium Superius Generale de pecunia collecta pro Missionibus. Iamvero non abs re videtur hic aliquid addere de modo disponendi de ipsa pecunia, quum multipliciter fieri posse videatur.

Praemittendum quod generatim expedit immutatam servare pecuniae formam originariam, quin convertantur, ex. gr., *francs* vel *dollars* vel *sterlings* in libellas italicas, quum huiusmodi conversiones, ut plurimum, imminutionem aliquam pecuniae ipsius secum ferant. (Quam regulam, ad pecuniae formam quod attinet, sequetur ordinario ipsum Consilium Superius in subsidiis elargiendis, ratione simul habita nummorum, qui usuveniunt in variis Missionum locis).

Quibus positis, haec proponenda videntur:

a) Fas esto pecuniam collectam, praesertim si sit copiosa, collocare apud unam vel plures Mensas nummularias, quibus fidere sit prudentium ac versatorum in re virorum. Tali autem ratione collocanda erit, ut Consilium Superius Generale possit semper et pro lubito de ipsa disponere. Quare sub iis nominibus erit collocanda, quae a Consilio Superiore determinabuntur, quorum authenticae subscriptiones simul erunt deponendae. Ordinario signaturae dabuntur Praesidis, Secretarii et Arcarii, ac tamen lege, ut, ex tribus, duorum sufficiant subscriptiones pro disponendo de ipsa pecunia.

Ea vero inter tutissimas seligatur Mensa, quae domus habeat filiales vel, ut dicuntur, correspondentes, in praecipuis orbis civitatibus, ita ut, ipsis mediantibus, facile sit pecuniam quocumque mittere pro adiuvandis Missionibus.

De summis ibidem collocatis continuo notitia danda est Consilio Superiori Generali, cui similiter tradendus est libellus schedularum (vulgo *chèques*), quarum ope ad Missiones mitti possit tum annuae subventiones, tum extraordinaria subsidia, si qua decernantur.

b) Alia methodus, quae praeferenda videtur quum exigua erit pecuniae collectae summa, est eam mittere ope schedulae nummariae

(*chèque*), hac tamen adhibita cautione, ut ipsa solvenda sit in ipso loco, ubi est emissa: quum eo modo vitentur incommoda, quae ut innuimus, ex conversione oriri possunt.

c) Restat demum et alia via, ut nempe pecunia ipsa Romam mittatur modo consueto: quo in casu hic Romae nobis solvetur, in nummis italicis ea quantitate, quae respondeat nummis originariis, ratione habita temporis, quo fit conversio.

II. Alterum fortasse monere iuvabit. Iis in nationibus, ubi nondum est constitutum Consilium Nationale, neque aliud iam exstat centrum aequipollens pro colligenda stipe, opportunum videtur, si Moderatores Dioecesani aliive pecuniam collectam remittant omnes Moderatori praecipuae dioecesis regionis, qui unus Romam mittat.

III. Quum operationes, quibus deposita rite constituuntur, et transmittuntur tum subscriptiones, tam schedularum libellus, aliquid temporis requirant, enixe ii rogantur, qui primam methodum adhibeant, ut continuo id significent Secretario Generali, dum, hoc mense exeunte, notitias tradent de summis a se collectis et elargiendis, ita ut possibile sit de ipsis pecuniis disponere, quum, mense martio ineunte, annuae subventiones erunt definiendae et ad Missiones transmittendae.

IV. Quoad pecunias pro particularibus Missionibus vel pro piis Domibus missionalibus oblatas, non est necesse quod Romam mittantur (nisi forsan facilior et tutior aliquando videatur transmissio per nos curanda). Rogantur tamen Consiliorum Praesides aliive Pontificii Operis Moderatores, ut notulam specialium huiusmodi oblationum seorsim nobiscum communicent, ut in summa totali inserantur: sunt enim subsidia in Missionum bonum, mediante Opere a Propagatione Fidei, collata.

Ceterum iuxta mentem Sedis Apostolicae omnibus consulendum est ut, collatis viribus, hoc Pontificium Opus a Propagatione Fidei in primis et ante omnia promoveant, cum ipsum « non modo principem « inter alia eiusmodi instituta obtineat locum, sed etiam providenter « videatur hominibus comparatum, ne diutius id prorogetur ac disti- « neatur quod tam crebro Patrem, *divina institutione formati*, efflagi- « tamus: *Adveniat regnum tuum* ». Quare est « ceteris anteferendum « inceptis, quae omnibus quidem laudibus digna peculiare aliquid in « hoc genere sibi propositum habeant » (1).

Datum Romae, ex Secretaria Pontificii Operis a Propagatione Fidei, die VI mensis ianuarii anni MCMXXIII.

AUGUSTUS BOUDINHON, *Vice-praeses.*

Ioseph Nogara, *Secretarius Generalis.*

(1) Ex epistola Pii Pp. XI, data die XVII septembris MCMXXII ad S. R. E. Card. Bourne (*Acta Ap. Sedis*, XIV, n. 15 pag. 546).

Commissione Cardinalizia sui conflitti di competenza fra le Sacre Congregazioni.

1. *Circa la dispensa dal digiuno eucaristico pei religiosi;* 2. *Circa le cause su la loro ordinazione;* 3. *Circa alcune facoltà della S. C. del Concilio e della Concistoriale;* 4. *Circa l'autorizzazione di alienare i beni di Seminari* [*A. A. S.*, XV, 37].

Dubbi. - *13, 27 novembre 1922.* — I. « Utrum facultas concedendi sodalibus religiosis, utriusque sexus, dispensationem super lege ieiunii eucharistici ad sacram Synaxim recipiendam, pertineat ad Sacram Congregationem de disciplina Sacramentorum, an ad Sacram Congregationem Religiosis ».

Resp.: « Pertinere ad Sacram Congregationem de Religiosis ».

II. « Utrum quae respiciunt obligationes Ordinibus maioribus adnexas vel validitatem sacrae Ordinationis, quoad sodales religiosos, decernenda pertineant ad Sacram Congregationem de Sacramentis an ad Sacram Congregationem de Religiosis ».

Resp.: « Pertinere ad Sacram Congregationem de Sacramentis, ad normam can. 1993 C. I. C. ».

III. « Utrum Sacra Congregatio Consistorialis an Sacra Congregatio Concilii sit competens ad decernendum circa ea quae respiciunt:

1) sacerdotes sive alumnos sive magistros in scholis laicalibus;

2) associationes inter clerum earumque foederationem;

3) erectionem et suppressionem unius vel alterius dignitatis in Capitulis constitutis;

4) reditus et bona ad mensas episcopales spectantia ».

Resp.: Ad 1^{um}: « Competentem esse Sacram Congregationem Concilii ».

Ad 2^{um}: « Competentem esse Sacram Congregationem Concilii. Haec tamen, in iis quae respiciunt associationes vel earum foederationes inter clerum alicuius nationis universae, informationem petere a Sacra Congregatione Consistoriali ne omittat ».

Ad 3^{um} et 4^{um}: « Competentem esse Sacram Congregationem Consistorialem ».

IV. « Utrum concessio facultatis alienandi bona, quae spectant ad Seminaria dioecesana, pertineat ad Sacram Congregationem de Seminariis et Studiorum Universitatibus an ad Sacram Congregationem Concilii ».

Resp.: « Pertinere ad Sacram Congregationem de Seminariis et Studiorum Universitatibus ».

Quas responsiones, Ssmus D. N. Pius div. Prov. Pp. XI, in audientia die 5, mensis decembris, anni 1922, infrascripto Secretario concessa, approbare dignatus est.

Romae, die 7 mense decembri, anno 1822.

Fridericus Cattani Amadori, *a Secretis.*

ANNOTAZIONI

Circa l'indole e il valore di tali dichiarazioni in genere, cfr. *M. E.*, XXXI, 211 ss. Riguardo al primo dubbio basta osservare che, giusta la dichiarazione della medesima Commissione, 24 marzo 1919 (l. c.), alla S. C. dei Religiosi non spetta solo tutto ciò che riguardi le famiglie religiose come tali, ma anche le singole persone religiose, in quanto non sia espressamente eccettuato, come è espressamente eccettuato quanto può riferirsi al S. Officio, o all'azione dei Religiosi come missionari, ai riti liturgici, indulgenze. In tutto il resto, anche in quelle cose per cui i chierici secolari dipendono da altre Congregazioni, anche in esse i religiosi, sia pure nell'adempimento dei doveri di semplici cristiani, dipendono dalla S. C. dei Religiosi.

Posto ciò, la ragione di dubitare ci sembra che fosse dedotta dalle *Normae peculiares*, che fanno seguito alla Cost. *Sapienti consilio*, ove al cap. VII, art. 10, n. 10, 1, era espressamente detto che alla Congregazione dei Sacramenti si riservava la « facultas eximendi fideles *ipsosque Sodales religiosos* quoties opus fuerit a lege ieiunii eucharistici ». Ma nel Codice, can. 249, § 2, riproducendosi la sostanza di quelle disposizioni si omette la menzione dei religiosi, e si stabilisce al contrario nel can. 251, § 3 che alla S. C. dei Religiosi « re- « servatur concessio dispensationum *a iure communi* pro sodalibus religiosis », fatta sola eccezione del digiuno eucaristico quanto alla celebrazione della Messa, che dichiarasi espressamente spettare alla S. C. del S. Officio. L'aver fatto questa *sola* eccezione in materia di digiuno eucaristico, indicava chiaramente che nel resto rientrava la regola del can. 251, § 3, abrogandosi tacitamente la precedente disposizione delle *Normae peculiares*.

Quanto al secondo punto è recisamente risoluto dal can. 1993 citato nella risposta; infatti vi si legge che « in tutte le *cause* in cui si impugnano gli « obblighi derivanti dalla sacra Ordinazione [a norma del c. 214] o la validità « stessa dell'ordinazione sacra, il libello va rimesso alla S. C. dei Sacramenti, « meno che se s'impugni l'ordinazione per difetto sostanziale del sacro rito, « nel qual caso va rimesso alla S. C. del S. Officio ». È chiaro che qui non si può applicare il detto dispositivo del c. 251, § 3, non trattandosi di dispensa, ma di processo: e la competenza giudiziaria, quando è determinata dalla legge, non può ammettere altre eccezioni che quelle tassativamente prescritte dalla legge stessa. Ora nel c. 1993 invano si cerca alcuna eccezione a favore della S. C. dei Religiosi.

Circa il terzo punto si osservi bene che la S. C. del Concilio e la Concistoriale hanno in ultima analisi ambedue per oggetto la *diocesi*, poichè anche il clero e popolo la cui disciplina spetta alla S. C. del Concilio, formano la diocesi; ma il rispetto sotto cui considerano la diocesi, è ben diverso: la S. C. Concistoriale la considera a così dire nel suo *essere*, in quanto cioè si tratta della sua costituzione e conservazione (cfr. c. 248 § 3), quella del Concilio nel suo *agire*, cioè nell'esercizio della attività e operosità dei singoli membri. Ora è chiaro: 1° che l'opera dei sacerdoti come maestri e professori non rientra nella costituzione o conservazione della diocesi, ma nell'attività dei suoi membri: quindi spetta alla S. C. del Concilio. Se in effetto se ne sono

talora occupate la S. C. Concistoriale o la Segreteria di Stato, non lo hanno fatto che come mandatarie del S. P.; 2° anche le associazioni e federazioni del clero spettano al fomento della disciplina e attività del clero diocesano, non alla costituzione o conservazione della diocesi, che, anche senza esse, può benissimo esistere e svilupparsi. Solo ove la loro opera investa un certo numero di diocesi, per cui siano da determinarsi i loro rapporti con l'*episcopato* di una intera regione, per intuitive regioni di uniformità, è invitata la S. C. del Concilio a sentire in proposito la S. C. Concistoriale, come più diretta rappresentante dell'episcopato; 3° e 4° invece la normale costituzione del capitolo cattedrale, e i beni delle Mense episcopali sono, com'è chiaro, elementi costitutivi della diocesi nel suo *nascere*, più che nel suo *agire*; quindi rientrano chiaramente nella competenza della S. C. Concistoriale.

Circa infine i beni dei Seminari non si comprende come possa essere sorto il dubbio dinanzi al chiaro dispositivo del c. 256: « La S. C. dei Seminari e « delle Università sovraintende a quanto spetta al governo, alla disciplina, alla « *temporale amministrazione* e studi dei Seminari, salvo il diritto della S. C. « di Propaganda fide ». E chiaro che, eccettuati i Seminari o simili istituti ecclesiastici dipendenti dalla Propaganda, per tutto il resto quel che riguarda i Seminari è una provincia interamente sottratta a qualsiasi altra Congregazione. Si dirà forse che l'*alienazione* di beni non rientra nell'*amministrazione* loro? Tutti sanno che l'alienazione non è un « negotium *ordinariae* administrationis » (cfr. c. 1527); ma del pari ognun vede che questa limitazione all'*ordinaria* amministrazione non è neppure adombrata nel c. 256.

CONSULTAZIONI

Circa i benefici di giuspatronato laicale soggetti a concorso.

Si domanda: Se il can. 1462 con le parole: *Si Ecclesiae vel beneficio provideri debeat per concursum...* intenda accennare soltanto ai casi in cui il concorso è richiesto per titolo estrinseco (tavole di fondazione, legittima consuetudine, ecc.) od *anche* ai soliti casi in cui il concorso per legge generale sarebbe richiesto dalla natura del beneficio.

In altre parole: Se una parrocchia di patronato anche laicale fin qui conferita senza previo concorso, debba ora, in virtù di detto canone, conferirsi con concorso, sicchè il patrono debba scegliere il presentando fra gli approvati. È inutile aggiungere, perchè troppo naturale, che il quesito varrebbe in Italia anche per il canonicato teologale e la penitenzieria che in Italia ed isole adiacenti sono soggette a concorso.

Su tale interessante argomento ci venne a suo tempo comunicata una lucida ed egregia dimostrazione, su la quale però, non convincendoci pienamente, ci accingemmo a scrivere le nostre contrarie deduzioni, quando venne

pubblicata la risposta, pure decisamente contraria, della Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del Codice.

Crediamo di non poterla meglio illustrare e commentare che pubblicando, prima la detta dissertazione la quale espone magistralmente le "rationes dubitandi", e quindi i nostri brevi appunti, che, sebbene in forma assai più rudimentale e inorganica, crediamo interpretino e dichiarino a sufficienza le "rationes decidendi".

I.

Premetto una considerazione di indole generale: il can. 459 al § 4 stabilisce la legge del concorso che è, a così dire, fondamentale fino ad ora pei benefici parrocchiali. Tale è la legge generale anteriore anche al Codice Canonico: ora è troppo chiaro che se il legislatore avesse voluto eccettuare i benefici parrocchiali di patronato laicale, lo avrebbe fatto *expressis verbis*; così infatti si è regolato il Concilio di Trento che, avendo stabilito nella Sess. XXIV *De Ref.*, cap. XVIII la necessità del concorso al conferimento delle parrocchie, poichè volle eccettuare da siffatta legge le parrocchie di patronato laicale, espressamente le indicò. Ma qui sta appunto la differenza tra l'antica legge e la nuova: l'antica legge positivamente esimeva le parrocchie di patronato laicale dal concorso, ora invece nessun canone del Codice Canonico mantiene detta eccezione, e le eccezioni alla legge non si presumono, ma si devono dimostrare.

Il silenzio del Codice Canonico sull'antico punto di legge che esimeva le parrocchie di patronato laicale dal concorso, va dunque interpretato a norma del can. 6: « *Si qua ex coeteris disciplinaribus legibus quae usque* « *adeo viguerunt nec explicite nec implicite in Codice contineantur, eam vim* « *omnem amisisse dicenda est* ».

Che se al silenzio del Codice Canonico si volesse dare altra interpretazione si dovrebbe conchiudere che il concorso non è necessario neppure per le parrocchie di patronato ecclesiastico: infatti nessun canone dice che il concorso in quest'ultimo caso è necessario. Nè varrebbe contro questa osservazione il dire che il concorso per le parrocchie di patronato ecclesiastico è già vigente in virtù dell'antica legge: si potrebbe infatti replicare che se il legislatore avesse voluto conservare l'antica legge sia per il patronato ecclesiastico che per il patronato laicale, lo avrebbe positivamente affermato, sempre a norma del can. 6, n. 6. Se dunque si vuol sfuggire alla conseguenza ora accennata, è giuocoforza ammettere che il concorso è necessario in entrambi i casi di patronato, precisamente in virtù di quel silenzio col quale il Codice non ha accettuato i detti casi dalla norma generale.

Però si potrebbe osservare in contrario: prima del Codice bastava al patrono laico presentare un idoneo; ora dovrebbe presentare un chierico *legitime ex concursu probatum*. Si tratta di una modificazione, di una restrizione grave al diritto quesito dei patroni laici: come mai si potrebbe presumere tale restrizione senza un positivo accenno del Codice?

Rispondo: Se il Codice abbia o no positivamente accennato alla nuova restrizione risulterà da quanto si dirà più tardi analizzando il can. 1462. Data e non concessa la mancanza di tale positivo accenno, osservo:

a) « Plane notissimum et evidens est in cunctis Codicis Canonibus qui « de iure patronatus agunt, *alienum prorsus ab hoc instituto animum legi-* « *slatorum manifestasse*; hic enim dum in posterum quodlibet iuspatronatus « quocumque titulo constitui vetoit (can. 1450), dum immo et in praesenti « constitutorum resolutionem impense sollicitavit, saltem quoad praesentandi « ius (can. 1451), solummodo necessitati graves perturbationes vitandi, ac « non laedendi iura iam quaesita, in hoc instituto adhuc ferendo et tolerando « cessisse videtur, *quin tamen abstineret a plurimis cautionibus et restrictio-* « *nibus sanciendis*, ut quo melius fieri posset, quodlibet detrimentum liber- « tatis Ecclesiae praecaveretur. Quamobrem nihil in iure certius hodie apparet, « quam in tota hac re de iure patronatus, strictissimam interpretationem « esse faciendam eamque amplectendam in singulis dubiis rationem quae « magis libertati Ecclesiae et animarum saluti consulit». Così la Ven. Congregazione del Concilio (*Veronen. et aliarum* in *ditione Veneta*, 14 Febr. 1920) come si può vedere a pag. 164 degli *Acta Apost. Sedis* del medesimo anno (fasc. 5). Nessun dubbio che la interpretazione dello scrivente è quella che *magis favet libertati Ecclesiae et animarum saluti*: essa quindi è veramente favorita da una chiara ed evidente presunzione di diritto. Il diritto quesito dei patroni laici è certamente di una portata assai inferiore a quello della libertà della Chiesa e della salute delle anime.

b) Fu giustamente osservato dai commentatori che il Codice tende a disciplinare in un unico modo i patronati ecclesiastici e i laicali, sempre con l'intento di favorire la libertà della Chiesa; così p. es. anche per i patronati ecclesiastici il tempo utile per presentare è ridotto a quattro mesi, come pei laicali. Non altrimenti, l'uniformare il patronato laicale all'ecclesiastico quanto alla necessità del concorso, essendo questa più favorevole alla libertà della Chiesa, appare assai consono a tutto l'orientamento della nuova legge canonica.

Premesse le ragioni ora esposte di indole generale, veniamo ad un'attenta analisi del can. 1462.

Ivi si legge: Si Ecclesiae vel beneficio provideri debeat per concursum, etc, ».

Ora si domanda: « Quaenam sunt beneficia quae provideri debent per concursum ? ».

Alla domanda egregiamente si risponde: tutti quelli pei quali nelle tavole di fondazione, o per legittima consuetudine o per altro titolo estrinseco, il concorso stesso è richiesto. Ma ciò non toglie che al di sopra di tutte queste determinazioni di diritto particolare, si debba pure tener calcolo dei benefici ai quali il concorso è richiesto per legge generale. Una risposta alla superiore domanda che non tenesse calcolo dei benefici la cui provvisione richiedesse il concorso anche prescindendo dai titoli estrinseci già ricordati, sarebbe monca ed inesatta.

Anzi per rispondere alla domanda di cui sopra si dovrebbe prima di tutto accennare a quei benefici che il concorso richiedono per virtù della legge generale, attesa la loro natura giuridica, e solo in secondo luogo a tutti gli altri che il concorso richiedono per titolo estrinseco.

Orbene l'espressione del can. 1462 « si ecclesiae vel beneficio, etc. » non pone alcuna clausola limitante in favore dei casi in cui il concorso si debba

fare per titolo di fondazione, di consuetudine, ecc. ed a esclusione dei benefici in cui il concorso per norma generale di diritto sarebbe richiesto. Non dice, cioè, il canone « *si ecclesiae vel beneficio provideri debeat per concursum* »... in virtù della legge generale sancita nel can. 459, § 4. *Ubi ergo lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, e siccome, *ubi nihil distinguitur, nihil excipitur*, così sarebbe del tutto arbitrario eccettuare dal can. 1462 il caso dei benefici che debbono essere conferiti in seguito al concorso per norma generale di diritto.

Aggiungo ancora: Se il can. 1462 riguardasse soltanto i casi in cui il concorso fosse richiesto per titolo particolare, il legislatore ponendo questo canone avrebbe fatto cosa oziosa: il che non si può, non si deve pensare.

Infatti il canone in parola dice: « *Si Ecclesiae vel beneficio provideri* « *debeat per concursum, patronus etiam laicus non potest praesentare nisi cle-* « *ricum legitime ex concursu probatum* ».

Ora: che quando, per qualsiasi motivo si deve indire il concorso, il candidato debba essere scelto tra i concorrenti approvati nel concorso, e non da altri al concorso stesso estranei o comunque disapprovati, è cosa tanto naturale ed intuitiva, che non valeva la pena di consacrare un canone speciale per affermarla. Se invece la frase si intende nel senso ora indicato, il canone stesso ha un motivo di essere tutto particolare. Siccome prima i benefici di patronato laicale erano esenti dalla necessità del concorso anche se per legge generale avrebbero dovuto esservi soggetti, così ora il Codice avverte che detti benefici, *generalmente* soggetti a concorso, non hanno più l'antica eccezione anche se soggetti a patronato laicale.

Il che risulta anche più chiaro delle parole: *patronus etiam laicus*: queste parole hanno evidentemente l'intento di eliminare ciò che prima era concesso e togliere ogni dubbio in proposito, atteso che nell'anteriore disciplina i benefici, anche parrocchiali, di patronato laicale, escludevano la necessità del concorso. Se così non fosse l'aggiunta *etiam laicus*, sarebbe essa pure affatto inutile, essendo già compresi nel termine generico « *patronus* » tanto il laico, quanto l'ecclesiastico.

E finalmente dalle *Fontium adnotationes* dell'Emo. Sig. Card. Gasparri al can. 1462 risulta che nella compilazione di detto canone si ebbero presenti il Concilio di Trento, sess. XXIV, *De Ref.*, Cap. 18 e la Costituzione di Benedetto XIV *Redditae Nobis* del 9 aprile 1746.

Il luogo citato del Concilio di Trento riguarda la necessità del concorso nel conferimento delle parrocchie; e nella Costituzione di Benedetto XIV si risolvono tre dubbi circa le collazioni di benefici curati di patronato ecclesiastico e, fra l'altro, si afferma la necessità del concorso.

Queste due citazioni mettono in rilievo che il canone 1462 riguarda precipuamente i benefici *curati* in genere, oltre (s'intende) tutti quegli altri casi nei quali il concorso è richiesto per titolo particolare. E si osservi: se le due citazioni, da una parte, mettono in rilievo il fatto che il canone in parola riguarda i benefici parrocchiali innanzi tutto, e poi gli altri casi più volte accennati, dall'altra, mettono pure in rilievo la variazione introdotta dal nuovo Codice. Ed invero: il Concilio di Trento al l. c. escludeva il concorso nei benefici di patronato laicale, e la Costituzione di Benedetto XIV riguar-

dava i benefici di patronato ecclesiastico esclusivamente: adesso invece non per nulla il legislatore nel canone citato ha esplicitamente aggiunto alla parola « *patronus* » l'espressione « *etiam laicus* ».

E finalmente, se ancora potesse rimanere qualche dubbio, non sarebbe forse ozioso l'osservare che perfino l'Indice analitico-alfabetico in fondo al volume del Codice, così riepiloga (alla parola *concursus*) il canone 1462: « quid si agatur *de Ecclesia paroeciali patronata* ».

Senza avere la pretesa di dare a tutte e singole le osservazioni ora fatte un medesimo carattere di dimostrazione pienamente probativa che forse è proprio soltanto di alcune, mi pare di poter legittimamente conchiudere che se il canone 1462 ha un senso ben definito, non può essere che quello ora rilevato, e cioè che il Codice Canonico esige il concorso anche nel giuspatronato laicale, come nell'ecclesiastico, quando trattisi di beneficio che il concorso stesso richiederebbe per legge generale. Se poi non si volesse tener calcolo di tutte queste osservazioni che a me sembrano probative, si dovrebbe allora constatare che il Codice Canonico mette sotto silenzio l'antica eccezione a favore quindi, del patronato laicale e, che, nello stesso silenzio, sopravviverebbe nel caso particolare la legge generale del concorso.

Alla suesposta dottrina si potrebbero muovere alcune osservazioni:

a) Perchè il can. 1462 ha usato una espressione tanto generica quanto la seguente: *si ecclesiae vel beneficio*, etc., mentre con assai maggiore chiarezza avrebbe potuto dire: *Si agatur de ecclesia paroeciali patronata?*

Si risponde: Così infatti trovasi scritto nell'*Indice analitico-alfabetico* del Codice, con espressione, se si vuole più chiara, ma anche meno esatta. Infatti:

1. Il can. 1462 può riguardare (come infatti avviene per l'Italia ed Isole adiacenti, a norma di quanto si è già osservato) anche per la prebenda teologale e la penitenziale (can. 399, § 2), le quali non sono benefici parrocchiali.

2. Per le stesse chiese parrocchiali ci possono essere ancora delle eccezioni riconosciute dalla comune dottrina dei canonisti, come per le parrocchie *recenter erectae quae prima vice conferuntur*, per le *semel et iterum concursui expositae, nemine concurrente*, etc.

3. Il can. 1462 così come ora è espresso comprende anche tutti quegli altri benefici che, anche senza essere parrocchiali, o per fondazione, o per altro titolo estrinseco richiedono il concorso.

b) Non sembra opinabile che il legislatore il quale ha dato al concorso il carattere di un provvedimento transitorio (*donec Sedes Apostolica aliud decreverit* - can. 459, § 4), abbia poi voluto, anche a costo di contradirsi, annettervi tale importanza da farlo entrare anche là dove prima non era necessario.

Si risponde: Precisamente perchè il legislatore lascia supporre un futuro possibile riordinamento di questa materia relativa al concorso, può sorgere il sospetto che già fin d'ora abbia voluto equiparare anche riguardo a questo punto i benefici di patronato laicale a quelli di patronato ecclesiastico, perchè la forma che in futuro potrebbe essere sostituita al concorso sarebbe da applicarsi in ogni caso.

Non spetta però allo scrivente il divinare quali siano in proposito le intenzioni della S. Sede Apostolica. Allo scrivente basta l'osservare che il carattere provvisorio della forma del concorso non reca nocumento alcuno alla sua tesi: perchè è troppo chiaro che quando al concorso sarà sostituita un'altra forma che la S. Sede crederà più opportuna, a quest'ultima forma saranno applicabili tutte le osservazioni superiormente esposte. Quello che sostanzialmente importa osservare è quanto segue: che d'ora innanzi, *in favorem Ecclesiae*, i patroni anche laici già obbligati a presentare un idoneo, siano soggetti a vedere constatata l'idoneità del presentando o per mezzo del concorso o per qualsiasi altra forma che il legislatore vorrà sostituirvi, senza alcuna eccezione, per il semplicissimo motivo che l'eccezione più non è contemplata nel nuovo Codice, come invece era nell'anteriore disciplina.

c) Che cosa sarebbe della nuova disposizione del Codice Canonico la quale assoggettasse anche le parrocchie di patronato laicale al concorso, qualora la questione venisse portata ai Tribunali laici?

Si risponde: Le leggi civili in genere rispettano le disposizioni, anche nuove, del Diritto Canonico, quando riguardino qualche punto da esse non toccato. Tale, almeno in Italia, è precisamente il conferimento dei benefici di patronato, poichè la legge, quanto alla procedura ecclesiastica da seguirsi in tali casi, pienamente si rimette al Diritto Canonico. E del resto, quante altre mutazioni ha introdotto il Codice Canonico alle quali il foro laico dovrà adattarsi! (Cfr. la terna nelle nomine popolari).

Quindi nessun ragionevole timore può nutrirsi in proposito: magistrati che abusino del loro potere per danneggiare la Chiesa non ne mancheranno mai, nè in Italia, nè fuori: ma nel presente caso essi si troverebbero in opposizione non soltanto alla legge naturale e canonica, bensì anche alla legge stessa civile di cui fraintenderebbero evidentemente e lo spirito e la lettera.

Del resto nei casi più gravi la soluzione delle difficoltà sarebbe sempre pronta nel ricorso alla S. Sede ossia alla S. C. del Concilio.

Prima di terminare, oso insistere sulla pratica utilità che il concorso veramente recherebbe alla Chiesa anche e specialmente nei casi di patronato laicale. Un semplice esame da subirsi dopo che l'aspirante venne già presentato dal patrono e per di più senza la concorrenza di altri, troppo facilmente può rendere arditi a farsi innanzi molti (rigorosamente parlando non indegni di una parrocchia, ma con assai scarsi titoli di idoneità) i quali sanno benissimo che una volta presentati *ad normam stricti iuris* non possono essere rimandati.

La forma invece del concorso previo alla presentazione dà all'autorità ecclesiastica una maggiore agilità di movimento, e una facile esperienza può dimostrare che, anzi, dissuade molti dal farsi innanzi i quali invece ben volentieri aspirerebbero se la mèta fosse raggiungibile con minore fatica. E del resto è notorio in diritto che la legge canonica anche attraverso ai concorsi non toglie il mezzo agli Ordinari di giustamente favorire quei sacerdoti, che, non avendo specialissimi titoli di scienza, hanno però esuberantemente i requisiti morali, così da essere non solo degni, ma degnissimi di una parrocchia. Il concorso insomma dà agli Ordinari un mezzo assai più facile di tenere lontani quei sacerdoti che altrimenti aspirerebbero ad avere un posto

senza esserne del tutto degni, e non toglie loro il mezzo di chiamare altri assai meritevoli.

E così, qualora pure non sembrassero del tutto evidenti le ragioni esposte, ma restasse anche il solo dubbio, in pratica sembrerebbe degna di appoggio la tesi dallo scrivente sostenuta.

II.

Che le ragioni su esposte non siano affatto da disprezzarsi, può apparire anche da questo, che realmente nelle Commissioni che prepararono il Codice, si delineò una forte tendenza per l'equiparazione assoluta dei patronati laici agli ecclesiastici, specialmente in quel che riguarda il concorso. Si era anzi preparato in proposito un canone generale che affermava il nuovo principio *Iuspatronatus etiam laicale non impedit concursum* e lo stesso canone in questione, nella redazione presentata alla Commissione Cardinalizia, era così formulato: « Si ecclesia vel beneficium *iure communi* vel lege fundationis provi- « deri debet per concursum, patronus, *etiam laicus*, inter clericos approbatos « praesentandum seligere tenetur ». Confrontando questi schemi col canone definitivo, risulta chiaro che quella tendenza fu abbandonata, evitando accuratamente la menzione del *diritto comune* che richiedesse il concorso: non così però che qualche traccia non ne sia rimasta, sia in quell'accentuazione « etiam laicus », sia nel riassunto del canone com' è nell'indice alfabetico analitico. Il disserente lo ha fatto rilevare in maniera egregia.

Le ragioni che fecero abbandonare quella tendenza non sono difficili a congetturarsi e appariscono d'ordine tanto pratico, che giuridico. Per cominciare dalle ragioni d'ordine pratico, e non vogliamo certo infirmare le belle riflessioni che il disserente fa nella sua chiusa, su l'utilità del concorso per l'obbligatoria cérnita dei migliori soggetti. Ma esse hanno un grave contrappeso negli inconvenienti che il concorso, specialmente nella forma benedettina in uso in Italia, arreca alla *spedita* provvista dei beneficî, segnatamente curati, ove invece tale speditezza è tanto necessaria. È un fatto ormai constatato - e con l'andar del tempo, accentuandosi la scarsezza del clero a causa della guerra, la Commissione preparatrice del Codice dovè constatarlo con sempre maggiore evidenza - che il rendimento effettivo dei concorsi non è più ai nostri tempi quello di una volta, nè quello che sarebbe necessario. Anche nei casi di concorsi ordinari non sempre sono i migliori che si presentano: che dire poi dei concorsi a beneficî patronali, ove i concorrenti sanno in precedenza che oltre l'approvazione nel concorso, occorre incontrare la simpatia del patrono, che potrà presentare a sua scelta al Vescovo uno degli approvati?

Anche la S. C. del Concilio, nella causa *Veronen. et aliarum* citata dal disserente, pure partendo dal principio solenne « in tota hac re de iure pa- « tronatus, strictissimam interpretationem esse faciendam, eamque amplecten- « dam in singulis dubiis rationem quae magis libertati Ecclesiae et animarum « saluti consulit », lo volle nel suo caso temperato da questa riflessione pratica: invero, dopo aver stabilito che, nel suo caso, la illazione più restrittiva portava a combinare insieme il concorso e la terna, cosicchè il Vescovo dovesse, dopo fatto il concorso, scegliere *tre soli* tra gli approvati e da questi soltanto il municipio o altro patrono popolare eleggere il presentando, aggiunse subito

(l. c. p. 165): « Sed ambigendum videtur utrum id in bonum animarum, *quod « celeriorem postulat provisionis expeditionem, cederet* »; e tale considerazione, come preponderante, prevalse nella conclusione: « consultius itaque apparet « praescriptum can. 1452 non urgere, ubi, prout in casu, finis lege intentus « satis obtinetur sola observantia can. 1462 ».

Altra considerazione pratica che potè suggerire non essere più necessaria l'innovazione proposta, potè esser quella che gli inconvenienti, se pure lamentati per l'addietro, quanto alla presentazione da parte del patrono laico, senza previo concorso, non sarebbero certo cresciuti nel futuro. Quando ovvero fu proposto il canone generale: *Iuspatronatus etiam laicale non impedit concursum*, mutando affatto il diritto vigente, secondo il quale i benefici di diritto patronato laicale non erano soggetti alla legge del concorso, non erano ancora fissati i canoni ben più gravi, radicali e innovativi, che nel futuro non si ammetterà più giuspatronato alcuno per verun titolo (1450); che quanto ai già costituiti, non si riconoscono, per definizione stessa, giuspatronato se non a titolo di fondazione (1448); che anche per essi, almeno quanto al diritto di presentare, gli Ordinari dovevano far del tutto per ottenerne la rinunzia (1451). Ognuno vede che dopo l'applicazione di queste severe norme il numero dei giuspatronati laicali non solo non potrà aumentare, ma non potrà nemmeno restare stazionario, dovendo invece largamente falcidiarsi. In tale stato di cose la necessità di restringere ulteriormente il diritto *già quesito* dei patroni che resteranno in piedi, di presentare senza obbligo di concorso, appariva certo meno urgente, e forse neppure di tanta utilità da compensare le contese e reclami che gli interessati non avrebbero mancato di suscitare (lo stesso disserente lo concede); le quali contese e reclami, una volta ristretto il patronato su la base della *fondazione*, potevano avere un fondamento gravissimo nel prescritto stesso del can. 1417.

E veniamo alle ragioni di ordine giuridico, cioè alla *legge come è costituita.*

La prima è intuitiva e si basa sul can. 6, § 4: « Nel *dubbio* che alcuna prescrizione dei canoni innovi il diritto vigente, si deve stare al diritto vigente ». È invero pacifico che il diritto comune vigente *ante Codicem* esimesse i beneficio di patronato laicale, anche se curati, dall'obbligo del concorso; solo il diritto particolare vigente, p. es., in Italia, nelle provincie venete (Cfr. S. C. C. in *Concordien.*, 1917) ve li assoggettava. Anche il quesito che ci viene proposto lo dice chiaramente: « che *fin qui* veniva conferita senza previo concorso »; anche il disserente, e con lui quanti proponevano nella compilazione del Codice l'obbligo del concorso, avevano pienissima coscienza di innovare nel diritto vigente. Or dunque, occorre trovare nel Codice una prescrizione così chiara in proposito da togliere ogni *dubbio* contrario. Ma dove trovarla invece? L'unico appoggio del can. 1462, specialmente dopo quello che abbiamo accennato dalla sua storia della compilazione, viene a cadere: l'aggiunta *etiam laicus* nel can. 1462, è assai limitata dalla contraria supposizione: *Si Ecclesiae vel beneficio provideri debet per concursum:* e deve quindi logicamente dedursi che *dove* l'obbligo del concorso non vige *già, ante Codicem*, il Codice non intende imporlo. Anche omesso che una disposizione innovativa così grave, non si enunzia *per transennam*, in una proposizione incidentale, e tanto meno in

forma condizionale, ognuno comprende che a stabilire tale nuovo obbligo, il Codice avrebbe dovuto almeno dire: « *Quum* paroeciis et in nonnullis regio- « nibus, beneficiis poenitentiariis et theologalibus provideri iam debeat per « concursum, patronus, etiam laicus, etc. ».

Ciò è tanto chiaro che il disserente, deve supplire il silenzio della legge con presunzioni: ma la presunzione può servire a *interpretare* la legge, non a *crearla*, ove non c'è! Riconosciamo bene che in linea generale si deve presumere a favore della libertà della Chiesa, e si devono intendere equiparati i patronati ecclesiastici e laicali; ma questi amminicoli servono quando vi è nella legge un positivo substratum che occorra solo integrare, o meglio porre in chiaro nella parte rimasta ancora oscura. Qui invece ogni substratum, ogni dato positivo di legge, si è visto mancare affatto.

Tutto il resto dell'argomentazione del disserente, se si riguarda da questi criteri, si risolve in petizione di principio, nell'assumere come provato quel che doveva provarsi. Così assume che il Codice non conservi positivamente l'eccezione posta dal diritto vigente a favore dei giuspatronati laici, mentre è appunto in questione se la forma condizionale del can. 1642 « *Si* ecclesiae vel beneficio provideri debeat (a norma del diritto vigente) per concursum », non conservi immutato sotto questo rispetto il diritto vigente. E la stessa fragile base ha la sua osservazione che in tal caso neppure per le parrocchie di giuspatronato ecclesiastico varrebbe il concorso. Come dimenticare qui l'assioma giuridico, base del can. 6, n. 3: « *in dubio melior est conditio* (legis) *possidentis quam intrantis?*

Nè più convincente è il dire che il can. 1462 non ha alcuna restrizione al diritto di fondazione o consuetudine, e che quindi deve intendersi del concorso vigente per il diritto comune, giusta la legge del can. 459, § 4. Ma anche ciò ammesso, (ed è troppo ammetterlo), che forse il can. 459, § 4, esclude la eccezione vigente a favore dei patroni laici ?! Se così fosse, a che tutta questa nostra disputa sul can. 1462?

Dunque non è neppure giusto far passare come *oziosa* la dizione del can. 1462 nella ipotesi contraria al disserente: in questa ipotesi il can. 1462 consacrerebbe e riprodurrebbe senza modificazioni, nella fattispecie che ci occupa il diritto vigente. Ossia non sarebbe innovativo; na non essere innovativo e essere ozioso non si equivalgono di certo!

Invece ci sembra che abbiano un certo peso gli argomenti giuridici che possono dedursi dall'analogia dei canoni; segnatamente da quelli che seguono il can. 1462. Giusta tali canoni, la persona presentata deve essere idonea *ipso die praesentationis vel saltem acceptationis* (c. 1463): fatta la presentazione, l'Ordinario deve indicare utrum idonea sit persona praesentata; ed a formarsi questo giudizio *debet ad normam can. 143 de persona praesentata diligenter inquirere*, ecc. (c. 1464): e può anche darsi che la persona presentata non venga giudicata idonea: « *si praesentatus idoneus non fuerit repertus* » (c. 1465).

Orbene se a tenore del can. 1462 anche il patrono laico non può presentare se non un chierico gia legittimamente approvato: codesti canoni come si concilieranno con esso? Bisognerebbe necessariamente supporre che non si tratti del concorso a norma della prima parte del c. 459, § 4, che accenna alla forma tridentina e benedettina, vale a dire del concorso *particolare* come è

in uso da noi, versando esso su le dottrine e su tutte le altre doti richieste, ma soltanto dal concorso generale, accennato alla seconda parte di detto canone, ossia, come si usa in Austria e Germania, ove il concorso versa soltanto su la dottrina mentre l'esame su le altre doti relative al beneficio avviene separatamente e posteriormente al concorso.

Ora tale ipotesi non credo che arrida neppure al disserente; non resterebbe dunque che o supporre (affatto gratuitamente) che i can. 1463-1465 sono retti dalla tacita clausola *Si ecclesiae vel beneficio provideri non debeat per concursum*, e ciò non può presumersi, specie dopo che il legislatore aveva già contemplato immediatamente prima esplicitamente il caso diverso; oppure ritenere che le parrocchie o benefici di giuspatronato laicale sono soggetti a concorso *solamente* se questo è richiesto per diritto particolare (fondazione, consuetudine, ecc.); donde segue che negli altri casi, ossia dove il concorso è richiesto per diritto comune, quei benefici e parrocchie non vi sono soggetti, e quindi in essi hanno largo campo di applicazione i canoni 1463, 1464, 1465.

Altre osservazioni potrebbero ancora farsi, specialmente in relazione al can. 1464, § 2, ove non si cita, come era da aspettarsi nel caso della pretesa equiparazione assoluta fra il patrono ecclesiastico ed il laico, il can. 459, § 1 (è notorio che il patrono ecclesiastico deve presentare il *magis idoneum*) ma il can. 149 (semplice idoneità); e in relazione al can. 1452, ove, pur nella specie più odiosa di patronato laicale, qual'è l'elezione o presentazione popolare, non si impone che la *terna*, senza alcuna necessità di concorso. Ma per essere forse meno intuitive e richiedendo quindi maggiore svolgimento, le omettiamo per ora, essendo già tutte piene le carte ordite a questa disputa.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del S. P. — Con breve *Sanctuarii B. M. V.* del 2 gennaio 1923, il S. P. ha conferito il titolo di Basilica minore al Santuario della Madonna dei Miracoli, in Saronno, anche in memoria della speciale devozione che vi portava la Sua augusta genitrice [*A. A. S.*, XV, 65]. Con decreti della S. C. dei Religiosi, del 30 dicembre 1922 ha approvato per un settennio le Costituzioni delle Suore della Carità di S. Vincenzo dei Paoli, della città di Zagabria; e delle Terziarie Francescane di S. Maria, in Louisville U. S. A; definitivamente ha approvato quelle delle Suore di Carità di Leavenworth U. S. A.

Lettere Pontificie. — Merita speciale rilievo la bella lettera inviata al Preside del Sodalizio sacerdotale « pro Ecclesia et Pontifice » in data 15 novembre 1922, ove leggonsi queste importantissime parole che lasciamo meditare ai nostri lettori: « Quoniam autem praecipuum quoddam *programma* quo« tannis explicandum vobis praeberi solet, id hoc anno proponimus. Inter mala, « quibus haec aetas laborat, profecto non est postremum ille *independentiae*

« *spiritus*, uti aiunt, quo plurimi, veram auctoritatis rationem adulterantes, « iis qui legitime praesunt parere nolunt. Quamobrem munus erit sodalium « omnium, non modo auctoritatem eiusque officia et iura, secundum Eccle- « siae doctrinam, recte pernoscere, sed etiam eidem obtemperare in exemplum; « ita enim valde vos quidem conferetis ad ordinem in nationibus pacemque « veri nominis revocandam, quam tantopere humanus genus efflagitat ».

Circoscrizione ecclesiastica. — Per decreto della S. C. di Propaganda Fide, del 28 novembre 1922 il Vicariato Apostolico del Kimberley nell'Australia occidentale è stato affidato alle cure dei Salesiani di D. Bosco: monsignor Ernerto Coppo, eletto vescovo di Paleopoli, ne è stato investito (*A. A. S.*, XV, 30). Con altro del 22 febbraio 1923 sono stati tracciati i confini tra il Vicariato Apostolico di Leopoldswille e la prefettura Ap. del Matadi, nel Congo francese (ib. p. 123).

L'Arcivescovo di Avignone ha scelto come sede d'appello Valence in Francia; il vescovo di Trento aderisce pel Concilio Provinciale, alla Provincia Veneta.

Cause di beatificazione. — Sono stati pubblicati i seguenti decreti della S. C. dei Riti: *22 novembre 1922.* Introduzione della Causa del S. d. D. Valentino Paquay (al secolo Gian Luigi) sac. professo dell'Ordine dei Frati Minori. Nacque in Tongres il 17 novembre 1828; entrò nel Seminario di Saint-Troud nel 1845: due anni dopo, mortogli il padre, sentì veemente vocazione per l'ordine francescano, ma non potè entrarvi che nel 1857: fu sacerdote nel 1864, e si santificò con l'umile e esatta osservanza della regola, con particolarissima devozione verso la S. Vergine e i santi tutelari, e con instancabile opera di ministero specie presso poveri e gli infermi. Morì santamente il 1° gennaio 1905. Postulatore della Causa è il P. Antonio Santarelli dei Frati Minori. *18 dicembre 1922.* Dichiarazione dell'eroicità delle virtù del ven. Francesco da Camporosso, laico cappuccino, che rinnovò in Genova le geste e gli esempi di S. Felice da Cantalice e S. Serafino da Montegranaro. *11 febbraio 1923.* Approvazione di due miracoli che si propongono per la beatificazione della ven. Teresa del Bambin Gesù, Carmelitana Scalza di Lisieux in Francia morta nel 1904: meritamente nel decreto si rileva la singolare speditezza con cui procede questa nobile Causa, della cui speciale amabilità può rendersi ragione chiunque legga la soavissima autobiografia, stampata col titolo: « Storia di un'anima ». Ormai non manca che il dubbio sul *tuto*, perchè i voti di quasi tutti i lettori di essa siano sollecitamente compiti, col vedere la pia eroina, la quale attestò che « avrebbe voluto passare il suo Paradiso in far del bene su la terra », elevata all'onore degli altari.

Sono state inoltre discusse le seguenti cause: *14 novembre*, in Congregazione Ordinaria: la riassunzione della Causa di canonizzazione della B. Ludovica de Marillac ved. Le Gras; la revisione degli scritti delle S. d. D. Maria Veronica del S. Cuore (Caterina Lioger) e della c. d. Beata Adelaide; *21 novembre*: antipreparatoria sui miracoli attribuiti al ven. Antonio M. Gianelli, vesc. di Bobbio; *12 dicembre*: in Congr. Ordinaria sulla validità dei processi circa il ven. Domenico Blasucci, chierico della Congr, del SS. Redentore; circa la ven. Alessia Le Clerc; circa il ven. Giuseppe da Carabantes, laico cappuc-

cino; e sul non-culto del S. d. D. Alfredo Pampalon, C. SS R.; *19 dicembre*: preparatoria circa le virtù del S. d. D. Fratel Benilde delle Scuole Cristiane; *16 gennaio*: preparatoria circa i miracoli del ven. Card. Roberto Bellarmino.

Nuovi Vescovi. — Sono stati eletti: *7 gennaio 1923* Mons. Fedele Cosio y Medyna, Vescovo di *Puno* nel Perù; *19 gennaio*: Mons. Santino M. do Silva Continho, già Arcivescovo di *Belem*, Arcivescovo di *Macejó*; Mons. Daniele Champairez, Vescovo di *Marsiglia*; *3 febbraio*: Mons. Agostino Hombach, Vescovo di *Tegucigalpa* (Messico); *10 febbraio*: Mons. Angelo Paino, Arcivescovo di *Messina* e Archimandrita del SS. Salvatore; *19 febbraio*: Monsignor Daniele Curley, Vescovo di *Syracuse* (U. S. A.); *22 id.*: Mons. Sofronio Hacbang, Vescovo di *Calbayog* (Filippine).

Nomine Pontificie. — 28 dic. 1922: Monsig. Francesco Morano, *Prelato Votante* e i Monsignori Antonio Bernasconi e Cesare Pecorari, *Prelati Referendari della Segnatura*; 19 e 24 gennaio: il Card. Bonzano, *Membro delle S. C. del Concilio e dei Religiosi*; 27 id. Monsig. Nicola Sebastiani, *Segretario di S. S. per le lettere latine*; 1° febbraio: Monsig. Domenico Spada *Cancelliere dei Brevi Apostolici.*

Lutti nel Sacro Collegio. — A breve distanza di tempo sono a deplorare i decessi di tre E.mi:

Il Cardinale ***Giuseppe Maria Martin De Herrera y de la Iglesia*** era nato in Aldeadavila de la Ribera, diocesi di Salamanca, il 26 agosto 1835, ove compì i suoi studi distinguendosi come teologo profondo ed oratore eloquente. Egli esercitò nella natia diocesi il sacro ministero con virtù esemplare, e richiamò su di sè l'attenzione delle autorità. Il 5 luglio 1875 venne eletto Arcivescovo di Santiago di Cuba, nelle Antille, e resse questa diocesi coloniale circa 15 anni, distinguendosi sempre per il suo zelo e per elette qualità dell'animo suo. Richiamato in Spagna, il 14 febbraio 1869, fu promosso Arcivescovo della celebre sede di S. Giacomo di Compostella.

Il 19 aprile 1897 il Sommo Pontefice Leone XIII, dietro speciale domanda di S. M. la Regina Reggente di Spagna, lo elevò alla dignita cardinalizia assegnandogli il titolo presbiterale di S. Maria in Traspontina. Egli già era stato insignito dal suo Governo della Gran Croce di Carlo III, faceva parte del Senato del Regno e del Consiglio di Stato.

Il Cardinale Martin De Herrera y de la Iglesia apparteneva alla Sacra Congregazione dei Religiosi e a quella dei Riti.

Domenica 4 febbraio mancò ai vivi il Card. ***Giuseppe Prisco***, Arcivescovo di Napoli: un gravissimo lutto anche per la scienza cattolica.

Giuseppe, Antonio, Ermenegildo Prisco nacque in Boscotrecase (Napoli) il giorno 8 settembre 1836. Da giovanetto entrò nel Seminario Arcivescovile, dove compì gli studi. Dettava allora le sue celebri lezioni di filosofia il Canonico Gaetano Sanseverino, il quale scorse tosto l'ingegno acuto e penetrante del Prisco, e l'aggregò a quella scuola di ingegni eletti, che egli tanto prediligeva e dalla quale uscirono, insieme al Prisco, il compianto Signoriello, il Calvanese, il Talamo e altri.

Giuseppe Prisco fu ordinato sacerdote nel settembre del 1856; insegnò da prima filosofia, toccando ben tosto fama meritatissima e poi diritto razio-

nale, ed enciclopedia giuridica. Fu nominato in seguito - quando cioè gli studi tomistici sotto l'impulso di Leone XIII giunsero al loro maggiore fastigio - professore per la interpretazione della dottrina di S. Tommaso nel Liceo Arcivescovile; e più tardi professore di diritto razionale nell'Ospizio ecclesiastico di Maria.

A quest'epoca aveva già dato alle stampe varie importanti opere, ed altre, non meno importanti, ne pubblicò in appresso, vale a dire:

Filosofia elementare - Elementi di Filosofia speculativa - Metafisica della morale - L'Heghelianismo considerato nel suo svolgimento storico e nel suo rapporto con la scienza - Il Positivismo ed il Protestantesimo - Sull'opposto indirizzo della filosofia scolastica e moderna - La metafisica di S. Tommaso d'Aquino considerata in sè e nella sua opposizione alla speculazione monistica - Lo Stato secondo il Diritto. Commenti alla Lettera Enciclica sulla cristiana costituzione degli Stati - Il Darvinismo esposto e disaminato origine della vita - Se i principii di S. Tommaso bastino a confutare il trasformismo e l'evoluzione - Leone XIII e S. Tommaso d'Aquino - Sul concetto della Legge secondo S. Tommaso d'Aquino - Solo Gesù Cristo è l'origine e la base dell'armonia dei popoli; ed altri discorsi, dissertazioni e scritti religiosi e filosofici.

Il Prisco era anche membro, fra i diciotto, dell'accademia tomistica fondata in Roma da Leone XIII, Socio dell'accademia di Religione cattolica, ecc. Il Cardinale Sanfelice dopo di averlo nominato sin dal 1886 Canonico metropolitano, l'aveva promosso Prefetto degli Studi nel Liceo Arcivescovile, e sotto la sua direzione severa e prudente gli studi ebbero il forte impulso. Coprì anche altre cariche, e la sua attività si spiega dovunque fra la stima e l'ammirazione unanime. Così mentre era esaminatore del Clero, era anche Superiore ecclesiastico nel Conservatorio di S. Monica, Delegato ecclesiastico per l'Opera dei Congressi cattolici, come pure pel Circolo degl'Interessi cattolici, e Rappresentante del Card. Sanfelice nella Confederazione delle Società Cattoliche Operaie.

La s. m. di Leone XIII, apprezzandone le preclare doti e l'alta dottrina nel Concistoro segreto del 30 novembre 1896 lo creava Cardinale di S. Romana Chiesa, assegnandogli poi la Diaconia di S. Cesareo *in Palatio*.

L'E.mo Prisco prese stabile alloggio a Roma, ma non vi potè rimanere che poco più di un paio d'anni, giacchè morto Monsignor Sarnelli, Arcivescovo di Napoli, Leone XIII pose gli occhi - per la successione - sull'illustre Porporato napoletano che fu consacrato per le mani dello stesso Pontefice il 29 maggio 1898, giorno di Pentecoste.

Il Card. Prisco, dimessa la Diaconia di S. Cesareo, *in Palatio* nel Concistorio del 24 marzo 1898, già aveva optato per la Chiesa Titolare di San Sisto.

Il 7 agosto 1898 fece solenne ingresso nella sua Diocesi, accolto festosamente e in modo veramente memorabile dal clero e dal popolo.

Resse la Diocesi con zelo, prudenza ed amore; ed anche in questi ultimi anni, nei quali gravi malattie ne minavano l'esistenza, continuò ad occuparsi sempre alacremente del popolo alle sue cure affidato.

Apparteneva alla Sacra Congregazione dei Riti ed a quella dei Seminari e delle Università degli Studi.

Infine il 14 dicembre si spense santamente l'E.mo Vescovo di Verona, Card. ***Bartolomeo Bacilieri***, era nato in Molina, frazione di Breonio Veronese il 28 marzo 1842. Entrato giovinetto nel Seminario di Verona, attese assiduamente allo studio delle belle lettere, della filosofia, scienze sacre e teologia. Venuto in Roma fu alunno dell'Almo Collegio Capranicense, dove s'ebbe a compagno l'E.mo Cardinale Rampolla. Laureatosi all'Università Gregoriana e tornato in patria, si dedicò con grandissimo zelo al sacro ministero, per essere poco dopo, coltissimo e ammirato Professore di Dommatica nel Seminario Vescovile, di cui fu in seguito nominato anche Rettore. Non è a dire quante cure ponesse, coadiuvando efficacemente l'E.mo Card. di Canossa, che lo amava moltissimo acciocchè il Seminario di Verona addivenisse uno dei più fiorenti d'Italia, informando l'animo ed il cuore dei giovani alunni alla pietà ed a quella fermezza apostolica, tanto necessaria specialmente ai nostri tempi, a coloro i quali son destinati ad essere sacerdoti. Nel 1888 già canonico della Cattedrale veronese fu preconizzato Vescovo titolare di Nissa e coadiutore con futura successione dell'E.mo Cardinal di Canossa vescovo di Verona. Nè quell'eminentissimo e santo vescovo poteva trovare chi meglio lo aiutasse nelle cure del suo Pastorale Ministero. Morto il Cardinale di Canossa, Monsignor Bacilieri gli successe - nella diocesi di Verona - il 12 marzo 1900, facendo solenne ingresso nella cattedrale il 2 settembre seguente.

La s. m. di Leone XIII nel Concistoro del 25 aprile 1901 lo creava e pubblicava Cardinale di S. R. C.

Benchè la sua attività molteplice non sia uscita dall'ambito della pur vasta ed importante Diocesi veneta, essa è stata di singolare valore, sulla cattedra, nella formazione del Clero - che Verona può ben vantare fra i più colti e zelanti - nella disciplina spirituale, culturale e sociale verso la Chiesa, sempre paternamente ma ferreamente mantenuta e difesa di mezzo al gregge affidatogli dalla Provvidenza. E fra gli atti che caratterizzano questa sua sollecitudine, rimarrà indimenticabile una lettera pastorale sul Socialismo, quand'esso, nella sua fase, più pericolosa di penetrazione tra le masse religiose, o mentiva od attenuava principii e fini così ch'era difficile scoprirne e denunciarne la fallacia e la natura anticattolica. Il Cardinale Bacilieri ne redasse invece uno studio limpido ed un sicuro giudizio sintetico che restò fra i più cospicui documenti della riscossa religioso-sociale dei cattolici italiani.

Niuna meraviglia pertanto se tale tempra e figura di Pastore fosse venerata ed amatissima nella Diocesi, dopo ventitrè anni di fecondo governo, e se oggi ogni classe e ceto sociale ne piange l'inopinata perdita.

Il Cardinale Bartolomeo Bacilieri aveva il titolo di S. Bartolomeo all'Isola, ed apparteneva alla S. Congregazione del Concilio ed a quella dei Seminari e delle Università degli Studi.

Necrologio. — 20 gennaio 1923 Mons. ***Giulio A. Brault,*** vescovo di Jaffna (India); 31 id. Mons. ***Giuseppe Lopez Mendoza y Garcia,*** vescovo di Pamplona; 13 febbr. Mons. ***Leopoldo 'Arpad Várady,*** vescovo di Kalocsa.

RECENSIONI

(Fr. Antoine M. de la Présentation, C. D.), *Etude sur le Château intérieur de Sainte Therèse.* Paris, Tequi, 1912. In-8° di pp. 147. L. 4, presso Desclée & C.

« Fare ammirare sempre più il talento grande Riformatrice del Carmelo, illuminare e alimentare la pietà nelle anime dedite all'orazione e alla vita interiore », tale è il doppio intento perseguito dall'Autore in questa pubblicazione opportunissima nel III centenario della canonizzazione della *Doctora mistica*. Nè potevasi scegliere pel duplice scopo argomento più adatto. *El Castillo interior* è infatti unanimemente giudicato il capolavoro della Santa: l'opera che più contribuisce alla sua gloria nella letteratura universale, e quella che maggior efficacia esercita nella vita spirituale. La inabitazione *mistica* di Dio nell'anima non è stata mai più profondamente esplorata, più mirabilmente rivelata che in questo libro: nè alcuno ha tracciato mai con maggiore evidenza di Teresa la via che vi conduce. L'esegesi che ne fa l'Autore ne riproduce con chiarezza e bel metodo tutta la sostanza, e anche sovente la lettera inimitabile, risolvendo via via tutte le difficoltà, e adducendo spesso opportuni tratti di altri autori di mistica, dal cui confronto la parola di S. Teresa guadagna luce e bellezza. Per molti l'opuscolo supplirà il testo studiato: per tutti costituirà una utile e ben desiderata guida nella sua lettura.

Munerati Dantes S. S., *Promptuarium pro Ordinandis et Confessariis examinandis.* Ed. 3ª. Romae, Typ, Salesiana, 1923. In-12°, pp. 192. L. 5.50.

Dopo breve tempo che abbiamo annunziata la seconda edizione di questo egregio volumetto, dobbiamo presentare la terza, che si avvantaggia per molti ritocchi, in armonia alle più recenti decisioni della Commissione del Codice e altri competenti organi. La forma catechistica, piana e precisa, permette di condensare in poche parole, tutte pesate e studiate con somma cura, quanto è necessario per lo scopo eminentemente pratico del libro, le cui formole, oltre il pregio della esattezza, hanno anche quello di una grandissima facoltà nel mandarle a memoria. L'esperienza del resto ne ha dimostrato ampiamente l'utilità, facendo preferire il libro del Munerati a ogni altro consimile.

Pastor Ludovico, *Storia dei Papi.* Volume VII: *Pio IV* (1559-1565). Versione italiana di mons. A. Mercati. Roma, Desclée, 1923, in-4° di pp. xlviii-692. L. 60.

Le basi della controriforma cattolica furono gettate dal Concilio di Trento, che creò piena chiarezza quanto al dogma e edificò pienamente la disciplina ecclesiastica di cui viviamo. La conclusione di questo Concilio è appunto l'opera di Pio IV, il quale anche, superando ogni contrasto, ne curò l'esecuzione immediata; il suo angelo tutelare fu in questa grande opera il suo santo nipote Carlo Borromeo, che molti giustamente chiamano « il Concilio personificato »: per essi fu provvidenzialmente preparata l'ascensione al pontificato di un altro gran santo: Pio V. Già questo schema del nuovo poderoso volume del Pastor, ne dimostra l'alta importanza per la scienza cattolica, anche a voler prescindere dal suo valore per la scienza storica in generale. Col più severo metodo, con l'organizzazione mirabile di tutte le ricchezze dell'indagine moderna, in massima parte in questo campo opera sua, egli è riuscito a fare un'opera, più che monumentale, definitiva sotto ogni rapporto E ciò non ostante il grosso volume è compilato con sì mirabile arte diegetica, che

lo si scorre senza alcuna fatica, anzi con interesse e agilità sempre crescente fino alla fine.

Per l'intento della nostra *Rivista* l'opera presenta una messe ricchissima: basta segnalare il cap. VI su la conclusione del Concilio e sua importanza, specie disciplinare (p. 267 ss.): il cap. VII su le origini dell'Indice, della Congregazione del Concilio, la storia della professione di fede e del catechismo romano, la riforma del breviario e della musica sacra, le origini dei Seminari, le visite apostoliche, ecc. Ma voler selezionare in un'opera sì grandiosa non è certo intuirne tutto il pregio, ch'è invece tanto alto ed esteso, che lo stesso Santo Padre, anche come uomo di scienza, ha tenuto a esprimere in parole di sommo elogio la sua ammirazione pel volume testè presentatogli dal nostro benemerito comm. Zucconi.

MANNUCCI Mons. UBALDO, *Istituzioni di Patrologia.* Vol. II. Epoca post-nicena. Ediz. 2ª riveduta e ampliata (IV-VIII migliaio). Roma, Ferrari, 1923. In-8° di pp. XVI-340. L. 10.

I nostri lettori gradiranno certamente l'annunzio del completamento di questa opera così largamente attesa. Come altri ha rilevato, è questa la prima Patrologia veramente italiana, non solo per la sua indipendenza da consimili manuali forestieri, ma anche pel suo metodo pedagogico, chiaro, esatto e attraente. Ciò non vuol dire però che l'opera non abbia una assoluta precisione critica in perfetta corrispondenza anche con la più recente letteratura su l'argomento, abbondantemente citata, e, quel che più importa, messa sapientemente a sostanziale contributo. Ma l'A. giustamente ha pensato che questo è solo la necessaria base a un lavoro costruttivo e suggestivo, com'egli ha compiuto con profonda intuizione del pensiero patristico, ch'egli si sforza in ogni punto di ricostruire largamente, e di mostrare in tutti i suoi rapporti col momento storico dello sviluppo della teologia. Non soltanto gli studenti e gli studiosi, ma anche chiunque voglia approfondire la sua cultura su le fonti del pensiero cristiano, troverà proficua e gradevole la lettura dell'opera.

Almanacco Cattolico Italiano pel 1923. In-8° di pp. 608 e 600 illustrazioni. Roma, Ferrari, 1923. L. 12.

La bella pubblicazione che pur tanto soddisfece la comune aspettativa l'anno passato, ha in questo suo secondo anno fatto passi da giganti. Le rubriche dell'anno scorso si presentano con assai maggior ricchezza e esattezza di dati: e molte e molte se ne aggiungono, sì da commentare tutti i principali fatti religiosi dell'anno scorso, illustrarne tutte le figure e tutti gli uomini. È insomma una vera enciclopedia della vita cattolica italiana in tutti i suoi rapporti sociali e religiosi, di cui non è possibile neppur concepire che alcuno dei nostri voglia privarsi. L'esecuzione tipografica è davvero superiore a ogni elogio.

Imprimatur: Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.